



**L'ASSESSORA
BARBARA LORI**

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/
DEL	/	/

Ai Comuni e alle Unioni di Comuni
Alla Città metropolitana di Bologna
Alle Province
Agli Ordini e Collegi professionali
Alle forze economiche e sociali

OGGETTO: Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e proroga della validità degli atti in scadenza, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Anche a seguito di diverse istanze e richieste di chiarimento pervenute, appare utile segnalare che l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha stabilito una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e una proroga della validità degli atti e dei provvedimenti abilitativi, che trovano applicazione anche nelle materie di competenza di questo Assessorato, secondo quanto di seguito precisato.

A) La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo questa data, fino al 15 aprile 2020.

Il comma 1 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Pertanto, per effetto di questa sospensione, non si deve computare nel calcolo dei termini:

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 0515273804-3835-3837
fax 051 527 3834

ass pianificazione@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
Classif.								Fasc.		

Comune di Parma
Data: 2020-03-19 10:15:42.0, PG/2020/52139



- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;
- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

Inoltre, si deve ritenere che, nel caso in cui detto termine scada nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, tale scadenza è differita al 15 aprile 2020.

Data l'ampiezza delle espressioni utilizzate nel decreto-legge¹ si deve ritenere che detta sospensione si applichi a tutti i termini relativi a ogni procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge statale o regionale, che sia pendente alla data del 23 febbraio 2020 o iniziato successivamente a tale data, fatti salvi i casi espressamente richiamati dai successivi commi 3, 4, 5 e 6 della medesima disposizione (in particolare: il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione di questa sospensione i termini previsti dalle altre disposizioni dello stesso decreto legge n. 18 e dagli altri decreti legge legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19; il comma 4 indica i pagamenti esclusi dalla sospensione dei termini; il comma 5 si riferisce ai procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche e il 6 prevede termini di sospensione differenti per i provvedimenti di rilascio degli immobili²).

¹ L'ambito di applicazione indicato nella disposizione è riferito infatti ai "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio".

² Si riporta il testo dei commi 3, 4, 5 e 6:

<< 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai **termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto** e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai **pagamenti** di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominate.

5. I termini dei **procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei **provvedimenti di rilascio degli immobili**, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.>>



Per limitarsi al campo di competenza di questo Assessorato, tale sospensione opera per tutti i termini previsti nei procedimenti amministrativi relativi a:

- la pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale, (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, relative conferenze di servizi, ecc.);
- l'attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e controllo dei titoli abilitativi (PdC, CILA e SCIA), alla segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA)³, alla vigilanza e controllo delle trasformazioni territoriali e edilizie, alla valutazione preventiva, ecc.);
- la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc.).

B) La sospensione dei termini per le ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione

Il terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 103 sottolinea che la sospensione dei termini descritta alla precedente lettera A), comporta anche la proroga o differimento, per il tempo corrispondente, dei termini di formazione *“della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*, cioè delle ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto, silenzio rigetto, presunzione di valutazione positiva, ecc., previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

Pertanto, non si computano nel calcolo dei termini per la formazione del silenzio significativo:

- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;
- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

³ È appena il caso di sottolineare che con riguardo a CILA, SCIA E SCEA, la sospensione deve considerarsi relativa ai termini di controllo di merito delle stesse.



Inoltre, nel caso in cui detto termine scada nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, la scadenza è differita al 15 aprile 2020.

C) Sollecito alle Amministrazioni pubbliche ad assumere misure organizzative che consentano la sollecita conclusione dei procedimenti amministrativi

Il medesimo comma 1 dell'art. 103, al secondo periodo, sollecita comunque le pubbliche amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, anche eventualmente calibrando le attività di campionamento in ragione delle suddette priorità.

D) La proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il comma 2 dell'articolo 103, proroga fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La disposizione dunque ha efficacia:

- sia per gli atti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo 2020 (data di efficacia del decreto legge n. 18 del 2020), i quali tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020;
- sia per quelli aventi scadenza dal 17 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata al 15 giugno 2020.

Anche in questo caso, data l'ampiezza della espressione utilizzata, si deve ritenere che la proroga di validità si applichi – per limitarsi al campo di competenza di questo Assessorato – a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi, aventi un periodo di validità, quali:

- i certificati di destinazione urbanistica, e le valutazioni preventive;
- i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e di conclusione dei lavori);



- le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell'ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, territoriali, ecc.

Il comma 3 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 specifica che anche questa previsione non trova applicazione relativamente ai termini stabiliti da altre specifiche disposizioni del medesimo decreto e degli altri decreti-legge legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cordiali saluti.


Barbara Lori